



PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

Art. 1
Oggetto

1. Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l’istituzione del Reddito energetico regionale.

Art. 2
Istituzione del Reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite convenzionamento con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 4.

2. Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

- a) tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili.



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

Art. 3

Principi di funzionamento

1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto.
2. La Regione prevede a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 4.500,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono definiti i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.
3. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o da essa delegato.
4. Il contributo di cui al comma 2 copre solo le spese relative all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed eventuale disinstallazione degli impianti fotovoltaici, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.
5. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dal collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione. Il beneficiario, per un periodo non inferiore a venti anni, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto fotovoltaico assicurandone le migliori condizioni di esercizio. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento,



Consiglio regionale della Puglia

IV Commissione consiliare permanente

provvederà a trasmettere alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto fotovoltaico è prevista la restituzione del contributo pro quota per il periodo di mancato impegno.

6. La Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alle presenti disposizioni, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

Art. 4 *Beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- b) limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso alla misura, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, facenti parte di edifici condominiali situati nel territorio regionale e proprietari esclusivi della copertura;
- c) i condomìni, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.

2. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria:

- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
- b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
- c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

3. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, i criteri di selezione prevedono specifici punteggi sulla base del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.
4. Per tutte le categorie di cui al comma 1 ulteriori criteri di preferenza possono essere attribuiti in ragione della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica, nonché della potenziale produttività dell'impianto.
5. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 5

Regolamento di attuazione

1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di regolamentazione e di accesso al Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:
 - a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
 - b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere per l'applicazione del "modello unico" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015 (Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici);
 - c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
 - d) le procedure e i criteri di selezione per ciascuna categoria di beneficiari di cui all'articolo 4;
 - e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
 - f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:
 - a) con la Regione, *per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario* ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6
Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziata e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero dei soggetti beneficiari;
- d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

Art. 7
Norma Finanziaria

1. Il finanziamento e l'alimentazione del Reddito energetico regionale sono assicurati mediante:

- a) una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018 di € 4.794.328,32,00 in termini di competenza e cassa, e di euro 1.700.000,00, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, assegnata, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia), nell'ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, capitolo 635055 (Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico);
- b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del TISP (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto) e ss.mm.ii., adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 3, tipologia 301, categoria 03 denominato "Proventi da utilizzo di impianti energetici, L.R. ____/2018" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 17 programma 1 titolo 2 denominato "Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico finanziato da proventi di utilizzo di impianti energetici, L.R. ____/2018".